

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1962, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Re dott. Daniele, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio

COLOMBO

(5218)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1962.

Classificazione tra le strade statali della Strada statale n. 401 « dell'Alto Ofanto e del Volture ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle strade statali la strada: « Innesso Strada statale n. 93 a Rapolla-Melfi-Bivio Monticchio-Bivio Scalo Monteverde-Bivio Scalo Rapone-innesso Strada statale n. 7 a S. Andrea di Conza » della lunghezza di Km. 41 + 560, compresa (al n. 384) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Innesso Strada statale n. 93 a Rapolla-Melfi-Bivio Monticchio-Bivio Scalo Monteverde-Bivio Scalo Rapone-innesso strada statale n. 7 a S. Andrea di Conza » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 401 « dell'Alto Ofanto e del Volture ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1962

Registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 354

(5204)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Addizionale del 5 per cento sulle tasse di circolazione istituita con l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, il quale prevede l'applicazione dal 1° gennaio 1963, di una addizionale del 5 per cento, da devolversi integralmente allo Stato, sulla tassa di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade;

Visto l'art. 558 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

L'addizionale del 5 per cento di cui all'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, deve essere corrisposta con effetto dal 1° gennaio 1963, in aggiunta alla tassa di circolazione e con le modalità di pagamento stabilite dal vigente testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per le seguenti categorie di veicoli:

a) autovetture con o senza rimorchio, per trasporto passeggeri con massimo ammesso di nove passeggeri compreso il conducente;

b) autocarri ed autobus, con o senza rimorchio, anche se articolati o snodati;

c) motocicli di cilindrata non inferiore ai 150 cmc.;

d) motocarrozze di cilindrata non inferiore a 250 cmc.;

e) motocarri e motofurgoni di cilindrata non inferiore ai 500 cmc.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962

Registro n. 22 Finanze, foglio n. 332

(5200)